Alberto Pavesi
NOTAIO

via Umberto I n. 41
26025 Pandino (CR)
T 0373920386
studio@notaiopavesi.it

Allegato "C" al rep. 6104/4961

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE FULCHERIA"

***

CAPITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE FULCHERIA"

abbreviabile anche in

"COMUNITA' ENERGETICA FULCHERIA"

o in

"CER FULCHERIA"

di seguito e per brevità la "Associazione" o la "CER".

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti della normativa *pro tempore* vigente.

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha sede in **Crema**, **via Del Commercio n. 29.**

Art. 3 – Oggetto sociale

3.1 Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" – "CER" previste dall'art. 42-bis del Decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, nonché del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL e regolate dalla normativa *pro tempore* vigente.

3.2 L'obiettivo dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la CER e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione e/o gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata.

La Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

1) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione e distribuzione elettrica;

2) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di *governance* di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

3) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;

4) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;

5) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

6) la costituzione e la partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
7) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti o integrativo a favore degli associati.
Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a altri organismi aventi finalità affini, e potrà avvalersi di figure tecniche o amministrative qualora utile per il perseguimento dei fini sociali.
3.3 L'Associazione si propone inoltre di operare in campo sociale, culturale e istituzionale al fine di promuovere, fra le altre iniziative:
- il risparmio energetico;
- la diffusione della sensibilità finalizzata all'utilizzo di energia da fonti di energia rinnovabile e l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- la tutela dell'ambiente;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti;
e per tal modo realizzando e svolgendo attività di interesse generale.
3.4 L'Associazione è retta e opera secondo principi democratici e ha quindi lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali in sede di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, non perseguendo profitti finanziari o di lucro.
3.5 Le finalità che si propone e persegue in favore di propri Associati si indirizzano principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti rinnovabili, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. Con tale finalità l'Associazione potrà quindi partecipare alla generazione dell'energia da fonti rinnovabili, alla distribuzione, fornitura, consumo, stoccaggio e ai servizi di efficienza energetica, a servizi di ricarica per veicoli elettrici e/o fornire altri servizi energetici ai suoi associati, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa, anche fiscale, di volta in volta vigente.
3.6 Inoltre, nell'ambito delle sue finalità, l'Associazione potrà:
- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole operanti nel territorio di competenza della Associazione volti a sensibilizzare gli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici/società a partecipazione pubblica volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire/ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli Associati;

- realizzare e/ o gestire impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo al fine di permettere agli Associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia.

3.7. L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso in forma strettamente strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale di cui allo Statuto, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

3.8. L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (c.d. "crowd-funding") esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3.9. La CER è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllato dagli Associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dal successivo articolo 11.

3.10 Il legale rappresentante della CER è, in tale sua funzione, il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Art. 4 - Durata

4.1. L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati; con la delibera di scioglimento l'assemblea straordinaria fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale, il quale sarà comunque devoluto per finalità analoghe a quelle di cui alla Associazione.

4.2. L'anno associativo coincide con l'anno solare.

CAPITOLO 2 - RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5 – Patrimonio e entrate

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

5.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle eventuali quote associative annuali,
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili o comunque connessi alle attività tipiche dell'Associazione;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da eventuali donazioni, contributi o lasciti;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6 – Esercizio sociale

6.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il successivo mese di luglio. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione degli Associati, i quali possono prenderne visione.

Art. 7 – Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve dei fondi di capitale

7.1 I proventi dell'Associazione derivanti dalla sua qualifica di Comunità Energetica Rinnovabile, gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

7.2 Il Regolamento interno della CER detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati dagli incentivi. Il Regolamento della CER dovrà stabilire in conformità a quanto determinato dagli applicabili decreti ministeriali in materia di incentivi, circa la destinazione degli eventuali importi delle tariffe premio eccedenti rispetto alle soglie indicate dai decreti stessi, ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

CAPITOLO 3 - GLI ASSOCIATI

Art. 8 – Associati

8.1 Il numero degli Associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

8.2 I membri possono essere solo le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia, e che condividono gli scopi e le finalità della Associazione.

8.3 Gli Associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa o media tensione sottesi alla medesima cabina di trasformazione primaria. Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

8.4 All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante Associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e, ove presente, del regolamento interno e di ottenere informazioni relative al funzionamento dell'Associazione.

8.5 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. Le previsioni di dettaglio sulla ammissione degli

Associati sono dettate da apposito regolamento interno della CER che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo; le domande degli aspiranti nuovi Associati dovranno essere analizzate entro la conclusione della seconda riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

8.6 Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

8.7 La Associazione è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria; nel caso di PMI la condizione di ammissibilità di continuatività partecipativa è che la partecipazione di tale entità alla comunità energetica sottesa alla Associazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

8.8 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

8.9 Gli Associati si distinguono in fondatori e soci ordinari. Fondatori sono coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; ordinari sono coloro che sono ammessi a seguito di domanda e versano la quota eventualmente richiesta.

8.10 I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

9.1. Gli Associati purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, e con una anzianità di iscrizione non inferiore a due mesi dalla data della riunione, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee, esprimendo anche il diritto di voto, sia direttamente che facendosi rappresentare per delega scritta e da consegnare presso la sede della Associazione almeno 48 ore prima dell'assemblea, da altro Associato;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta per raccomandata AR o PEC al Presidente del Consiglio Direttivo con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di efficacia del recesso.

9.2 La partecipazione dei soci alla comunità energetica rinnovabile sottesa alla Associazione prevede in favore degli stessi il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere in totale autonomia il proprio venditore di energia e per essi soci è possibile, in ogni momento, uscire dalla configurazione associativa fermo restando quanto a tal proposito previsto nel presente statuto.

9.3 Gli Associati sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

9.4 La qualità di Associato si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- recesso;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti/società;
- esclusione, anche per morosità. E' considerato moroso l'Associato che è in ritardo di oltre sessanta giorni nel pagamento della sua quota associativa.

9.5 Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice civile e, ove presente, ai rilevanti articoli del Regolamento Interno. Gli Associati che abbiano perso o cessato tale loro funzione sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla Associazione la cui maturazione scade entro il termine di efficacia della cessazione.

9.6 In ogni caso la perdita della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo precedentemente versati né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno e in esecuzione di specifici progetti (per esempio la costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici) per cui la perdita della qualità di Associato dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano state sostituite nel loro intero ammontare da parte di altri Associati e ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto al quale tali versamenti si riferiscono.

Art. 10 – Volontari, dipendenti e collaboratori

10.1 L'Associazione, pur potendo avvalersi di dipendenti, si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri Associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

10.2 Nello svolgimento e nella organizzazione delle sue attività, l'Associazione può avvalersi della consulenza anche remunerata di società del settore energetico sia pubbliche che private in grado di seguire le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione degli impianti nonché i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica, alla sua amministrazione, gestione e sviluppo.

CAPITOLO 4 - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi sociali

11.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Art. 12 - Assemblea

12.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti gli Associati.

12.2 L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Consigliere di maggiore età anagrafica. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina, anche solo per alzata di mano, un Presidente fra i presenti.

12.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione

economica.

12.4 L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli Associati o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

12.5 L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché l'attività di effettiva informazione sia oggettivamente verificabile. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e il riferimento alla eventuale documentazione da sottoporre all'approvazione della Assemblea.

L'assemblea può tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Il Presidente ha anche la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

12.6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti espressi in quella sede. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei voti espressi in quella sede.

12.7 Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli Associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli Associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi in quelle sedi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre e comunque il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

12.8 Il Segretario è incaricato di verbalizzare i contenuti e le deliberazioni degli incontri assembleari. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Attribuzioni dell'assemblea

13.1 L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione e, ove necessario, sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera la esclusione degli Associati.

13.2 L'Assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 21 dello Statuto;
- nomina uno o più liquidatori.

13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione o suo delegato e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 14 – Rappresentanza dei soci in assemblea

14.1 Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea tutti i soci fondatori e ordinari regolarmente iscritti da almeno due mesi nel Registro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo. Ciascun Associato ha diritto ad un voto; ogni Associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta e da depositarsi presso la sede dell'Associazione con almeno quarantotto ore di anticipo rispetto alla data di inizio della relativa assemblea, da altro Associato. Tuttavia, nessun Associato può rappresentare più di due altri Associati.

Art. 15 – Il Consiglio direttivo

15.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli specificamente riservati alla Assemblea.

15.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre (3) a un massimo di nove (9) Consiglieri e i suoi componenti possono anche non essere Associati.

15.3 Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione della Associazione e la sua composizione è espressione degli Associati fondatori.

15.4 La lista dei candidati da presentare per la composizione dei Consigli Direttivi successivi al primo dovrà prevedere che almeno la metà più uno dei componenti siano di indicazione degli Associati fondatori.

15.5 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea degli Associati chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri Associati non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

15.6 Il Consiglio Direttivo è convocato - con almeno cinque (5) giorni di anticipo per le sedute ordinarie e con almeno due giorni di anticipo in caso di motivata urgenza - con avviso a mezzo mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. Il Presidente ha anche la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione consiliare si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

15.7 Sono valide e atte a deliberare riunioni costituitesi con modalità totalitaria e, pertanto, con la partecipazione di tutti i Consiglieri ancorché la riunione non sia stata convocata con le modalità di cui al precedente paragrafo. In tal caso deve essere verbalizzato l'ordine del giorno e che tutti i Consiglieri si dichiarano informati e che nulla oppongano alla trattazione e deliberazione.

15.8 I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti, anche più volte ma con il limite di tre mandati .

15.9 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva, nomina il sostituto la cui nomina dovrà essere ratificata alla prima Assemblea ordinaria utile successiva.

15.10 Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, venisse meno la maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio nella sua totalità decade e il Presidente dovrà con urgenza convocare una Assemblea ordinaria per la elezione di tutti i componenti del nuovo Consiglio Direttivo in sostituzioni e di quello decaduto il quale rimane in carica per l'ordinaria attività gestoria sino alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio.

15.11 Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale, per la gestione della Associazione con la finalità del raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

15.12 Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri delegati.

15.13 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti, con la presenza di almeno la metà dei componenti, tale essendo il quorum costitutivo.

15.14 Ogni riunione del Consiglio Direttivo è verbalizzata dal Segretario il quale cura la conservazione dei verbali,

15.15 Alla prima riunione dopo la sua costituzione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario e il Tesoriere.

Sono, fra gli altri, compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- mantenere aggiornato il Registro degli Associati valutando le richieste di ammissione alla CER e sulle stesse deliberando;
- effettuare proposte in merito alla esclusione di un Associato dalla CER;
- redigere il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo;
- stabilire la quota associativa alla CER;
- individuare e nominare il referente di cui all'articolo 17;
- redigere e approvare il Regolamento interno della CER ed ogni eventuale sua revisione e modifica;
- approvare gli accordi, comunque denominati, di messa a disposizione da parte di terzi degli impianti di produzione o di aree sulle quali realizzarli;
- deliberare su ogni argomento di gestione della CER sulla base dei principi stabiliti dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

Art. 16 – Presidente e altre cariche

16.1 Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto – salvo che per il primo Presidente eletto in sede di costituzione - da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. Il Consiglio Direttivo nomina anche un vice Presidente il quale avrà la funzione di sostituire il Presidente in sua assenza o impedimento alla partecipazione delle riunioni del Consiglio Direttivo. La carica di vice Presidente e quella di Tesoriere o Segretario sono sovrapponibili.

16.2 Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

16.3 Il Consiglio Direttivo può delegare le sue funzioni, attività e poteri al Presidente. Tali deleghe devono risultare da specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

16.4 Il Tesoriere è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo e ha il compito di riscuotere le quote d'iscrizione e curare la tenuta della contabilità dell'Associazione.

16.5 Il Segretario è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali sia assembleari che del Consiglio Direttivo.

16.6 Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 17 – Referente

17.1 Il Consiglio Direttivo individua il soggetto che svolge il ruolo di Referente e che assume le funzioni e i compiti stabiliti dalla normativa vigente.

17.2 Il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Obbligazioni dell'associazione

18.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse gli Associati rispondono nei limiti delle loro quote.

Art. 19 – Modificazioni dello statuto

19.1 Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che

aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 20 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1 Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

20.2 In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili che operano prevalentemente nell'ambito della comunità nella quale l'Associazione si è sviluppata aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

21.1 Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

21.2 Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

F.TO FEDERICO MARCHESI

F.TO ALBERTO PAVESI NOTAIO (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Io sottoscritto dott. Alberto Pavesi notaio residente in Pandino iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti a raccolta;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità dal 27/12/2023 alle 07:05:52 al 27/12/2026 alle 07:05:52.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Pandino, data di apposizione della firma digitale